

COMUNE DI POLISTENA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 12 Data 02/08/2020	OGGETTO: Parere sulla proposta di provvedimento di ripiano del maggior disavanzo di amministrazione derivante dal diverso metodo di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità - Rendiconto di gestione 2019 - art. 39-quater, D.L. n. 162/2019
----------------------------------	---

L'anno 2020 il giorno 2 del mese di Agosto a conclusione dell'attività istruttoria, il Revisore Unico Dott. Stefano Maria Poeta, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/12/2019 per il triennio 2020/2022, esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale inerente l'approvazione del provvedimento di ripiano del maggior disavanzo di amministrazione derivante dal diverso metodo di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità - Rendiconto di gestione 2019, ai sensi dell'art. 39-quater, D.L. n. 162/2019;

Rilevato che il risultato di amministrazione (parte disponibile) al 31/12/2019 mostra un saldo negativo pari a € 4.423.077,11 maggiore rispetto al risultato di amministrazione (parte disponibile) al 31/12/2018 di € 2.254.785,76 come riportato nella tabella che segue:

DESCRIZIONE	IMPORTO
a) MAGGIORE DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	€ 2.279.064,58
b) QUOTA ANNUA DEL DISAVANZO APPLICATO AL BILANCIO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	€ 110.773,23
c) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (a-b)	€ 2.168.291,35
d) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO	€ 4.423.077,11
e) QUOTA NON RECUPERATA DA APPLICARE AL BILANCIO 2020 (c-d) (solo se valore positivo)	€ 2.254.785,76
<i>di cui disavanzo da maggiore FCDE</i>	€ 2.254.785,76
<i>di cui disavanzo ordinario ex 188 del TUEL</i>	zero

Considerato che detto maggior disavanzo è imputabile all'adeguamento dell'accantonamento a FCDE avvenuto in sede di rendiconto 2019 a norma dell'art. 39quater del Decreto Legge n. 162/2019 convertito in L. 08/2020 il quale sancisce l'obbligatorietà per gli Enti Locali di effettuare il calcolo dell'accantonamento a FCDE con il metodo ordinario in luogo di quello semplificato.

Considerato altresì che il maggiore disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 39quater, D.L. n. 162/2019:

- a) è applicato a partire dall'esercizio 2021;
- b) può essere ripianato in un massimo di 15 (quindici) esercizi, in quote annuali di pari importo;

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio comunale relativa all'approvazione del provvedimento di ripiano del maggior disavanzo di amministrazione derivante dal diverso metodo di calcolo del Fondo



crediti di dubbia esigibilità – Rendiconto di gestione 2019 – ai sensi dell'art. 39^{quater}, D.L. n. 162/2019, con la quale l'Ente ha individuato le seguenti risorse già disponibili utilizzabili per garantire la copertura della quota annuale di disavanzo (pari a € 150.692,21):

- risparmio da rinegoziazione mutui, per il triennio 2021/2023 per € 85.553,42 annui, mentre la rimanente somma pari € 65.138,79 con la riduzione della spesa corrente con particolare riferimento alle voci di risparmio energetico attraverso opere di efficientamento energetico degli immobili comunali (scuole e sede comunale);
- dal 2024 copertura della quota attraverso contenimento e riduzione della spesa corrente, accertamento maggiori entrate derivante dalla lotta all'evasione sui tributi comunali, nonché in quota parte destinazione del canone patrimoniale non ricognitorio;

Richiamato l'art. 39^{quater}, c. 2, D.L. n. 162/2019, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di ripiano dal disavanzo di amministrazione in oggetto;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

OSSERVATO

- che il comma 3 dell'art. 39^{quater} del D.L. 162/2019 convertito in L.8/2020 sancisce che *“ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato”*;
- che l'Ente ha individuato, tra le possibili risorse utilizzabili per il finanziamento di detto disavanzo, il risparmio di spesa derivante dalla rinegoziazione mutui (utilizzabile a norma di legge solo sino al 2024), la riduzione di spese per energia elettrica stante il ricorso ad opere di efficientamento energetico e, in ultimo, le maggiori entrate per lotta all'evasione sui tributi comunali e destinazione di una parte del canone patrimoniale non ricognitorio;

RILEVATO

- che il gettito proveniente da maggiori entrate per lotta all'evasione, così come il recupero delle entrate proprie, potrà essere garantito dall'Ente solo attraverso idonei strumenti di programmazione utili ad efficientare il sistema di riscossione come più volte segnalato nei precedenti verbali e, non ultimo, nel verbale n. 10 del Rendiconto 2019; ove l'Organo di Revisione così si è espresso: *“ a parere dunque dello scrivente la riorganizzazione dell'ufficio tributi finalizzata ad una qualificata gestione delle entrate proprie dovrebbe rappresentare il principale obiettivo nelle scelte programmatiche dell'Ente”*;



- che l'Ente con la presente proposta di delibera garantisce la copertura per il successivo triennio, ovvero dal 2021/2023, così operando fin da adesso appare teorica la copertura per i successivi periodi fino al 2035, che come detto va necessariamente coperta con una decisa azione di recupero dell'evasione tributaria sulla quale ancora oggi lo scrivente organo nulla riscontra.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

Parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione in oggetto, che assume in se carattere temporalmente limitato al triennio, come detto, condizionandolo dunque alla necessaria ed improcrastinabile formalizzazione del più volte richiesto programma di recupero crediti, così come tra l'altro si evince nel corpo del deliberato oggetto di parere e nella delibera n. 139/2020 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Calabria.

L'organo di revisione economico-finanziaria

